



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Emilia Romagna

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO. LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5

FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 16/01/2019)

Quesito 1)

Le figure professionali richieste al punto 7.1 - requisiti gruppo di lavoro, devono essere inserite come mandanti di RTP oppure possono essere inserite anche mediante avvalimento?

Risposta 1)

In relazione ai requisiti di idoneità e particolarmente in relazione ai requisiti del gruppo di lavoro, le figure professionali richieste devono far parte del costituendo raggruppamento nel suo insieme e quindi, come correttamente indicato devono essere presenti all'interno della mandataria e/o delle mandanti.

Non è consentito, invece, l'avvalimento dei requisiti di idoneità professionale, così come stabilito dal disciplinare di gara, al punto 8, di pagina 21.

Quesito 2)

Per i requisiti di cui al punto 7.3 lettere e) e f) sono ritenuti validi anche i services alla progettazione? per la categoria E.22 è possibile presentare lavori anche di diversa destinazione funzionale ? (esempio infrastrutture e non edifici).

Risposta 2)

In linea con quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 1, all'art. 2.2.2.3 e 2.2.2.4, possono essere ritenuti validi i servizi di consulenza "services alla progettazione" intesi quali:

- gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati;
- servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici.

In relazione all'ultima parte del quesito, è possibile presentare lavori anche di diversa destinazione funzionale (infrastrutture / edifici)



Quesito 3)

Nel caso di partecipazione alla procedura di un Raggruppamento Temporaneo Costituendo è corretto interpretare che affinché il RTP possa essere di tipo orizzontale e laddove la categoria E22 non sia la principale occorre che la mandataria possieda comunque i requisiti per soddisfare in misura maggioritaria la categoria E22, oppure sarebbe ammesso un RTP orizzontale in cui la mandataria non possiede i requisiti per la categoria E22?

Risposta 3)

Come chiarito dal disciplinare di gara, a pagina 20, nel paragrafo “*Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE*”, nel caso di un **raggruppamento temporaneo orizzontale**, i requisiti dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. e), del disciplinare di gara, dovranno essere posseduti complessivamente sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

A titolo esemplificativo, in caso di raggruppamento orizzontale, in relazione al lotto n.3, la categoria S04 (requisiti realtivi ai lavori) e le categoria S04 ed E22 (requisiti relativi ai servizi) dovranno essere possedute sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.3 lett. f), in caso di raggruppamento orizzontale, gli stessi devono essere posseduti nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nell'ultimo caso del quesito in questione andrebbe costituito un raggruppamento verticale o misto.

Quesito 4)

Nel caso di RTP verticale, in cui per la prestazione principale i requisiti di cui alle lettere e) e f) del punto 7.3 del disciplinare sono posseduti interamente dalla mandataria, è possibile che una quota minoritaria della prestazione principale sia svolta da una mandante? In questo caso occorre che la mandante possieda il 100% dei requisiti per la categoria della prestazione prevalente o è sufficiente una quota pari alla quota di prestazione svolta?

Risposta 4)

Con riguardo al quesito posto, giova premettere che, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per **raggruppamento verticale** si intende un raggruppamento in cui il mandatario esegue la prestazione principale e le mandanti quelle indicate come secondarie.

Nella fattispecie oggetto del quesito invece ricorre l'ipotesi di un **raggruppamento di tipo misto**.

Tale raggruppamento si ha allorquando, in presenza di prestazioni complesse, le opere o i servizi della categoria prevalente o principale, siano assunti in tutto o in parte sia verticalmente che orizzontalmente dalle imprese partecipanti, secondo quanto previsto

dall'art. 37, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte (Consiglio di Stato, sez. III, 07.08.2018 n. 4860).

Con riferimento alla seconda parte del quesito, nel caso di raggruppamento misto, una quota minoritaria della prestazione principale può essere svolta da una mandante, purché quest'ultima possieda una parte dei requisiti relativi alla prestazione principale.

Si coglie l'occasione per chiarire la corrispondenza tra le prestazioni principali e secondarie e relative categorie ID dei requisiti richiesti con la tabella esplicativa che segue:

Lotto 1 Emilia A)

Prestazione	Tipologia di servizio	Cat. e ID	Importo	
			Lavori	Servizi
Principale	Servizio di vulnerabilità sismica,	S04		€ 85.305,63
Secondaria	Servizio di rilievo e restituzione in BIM	E20		€ 15.717,81
	Servizio di Audit Energetico			
Secondaria	Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica	S04	€ 1.980.492,00	

Lotto 2 Emilia B)

Prestazione	Tipologia di servizio	Cat. e ID	Importo	
			Lavori	Servizi
Principale	Servizio di vulnerabilità sismica,	S04		€ 14.214,05
Secondaria	Servizio di rilievo e restituzione in BIM	E20		€ 3.955,50
	Servizio di Audit Energetico			
Secondaria	Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica	S04	€ 307.541,00	

Lotto 3 Emilia C)

Prestazione	Tipologia di servizio	Cat. e ID	Importo	
			Lavori	Servizi
Principale	Servizio di vulnerabilità sismica,	S04		€ 248.445,87
Secondaria	Servizio di rilievo e restituzione in BIM	E22		€ 75.445,78
	Servizio di Audit Energetico			
Secondaria	Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica	S04	€ 5.179.016,00	

Lotto 4 Emilia Romagna A)

Prestazione	Tipologia di servizio	Cat. e ID	Importo	
			Lavori	Servizi
Principale	Servizio di vulnerabilità sismica,	S03		€ 296.896,13
		S04		€ 89.350,17
Secondaria	Servizio di rilievo e restituzione in BIM	E20		€ 71.118,14
	Servizio di Audit Energetico			
Secondaria	Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica	S03	€ 12.614.262,00	
		S04	€ 1.584.590,00	

Lotto 5 Emilia Romagna B)

Prestazione	Tipologia di servizio	Cat. e ID	Importo	
			Lavori	Servizi
Principale	Servizio di vulnerabilità sismica,	S04		€ 586.791,97
Secondaria	Servizio di rilievo e restituzione in BIM	E22		€ 183.153,30
	Servizio di Audit Energetico			
Secondaria	Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica	S04	€ 5.468.852,00	

Quesito 5)

Sempre nel caso di RTP verticale, la stessa prestazione secondaria può essere svolta da due mandanti? Se sì, occorre che entrambe posseggano il 100% dei requisiti di cui alle lettere e) ed f) per la categoria della prestazione o è sufficiente che siano posseduti al 100% solamente da una e in quota parte dall'altra?

Risposta 5)

Si veda la risposta al quesito 4 in ordine alla natura del RTP che, nell'ipotesi in questione, risulta misto e non verticale. Considerando che, rispetto alla prestazione secondaria, le due mandanti costituirebbero un subraggruppamento orizzontale, relativamente al possesso dei requisiti trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al par. 7.4 del Disciplinare.

Quesito 6)

Nel caso di RTP verticale la prestazione di "audit energetica" sarebbe svolta da una mandante: quale categoria di requisiti di cui alle lettere e) ed f) occorre soddisfare trattandosi di una prestazione non afferente a S04 ed E20?

Risposta 6)

Il servizio di audit energetico, come ben esplicitato nello schema di cui al quesito 4, rientra nella categoria E20.

Quesito 7)

Nel caso di RTP verticale, La prestazione di indagini verrebbero svolte da una mandante: quale categoria di requisiti di cui alla lettere e) e f) deve soddisfare? Se la categoria è la S04 occorre che la mandante posseda interamente i requisiti previsti per la categoria S04 oppure è sufficiente che li soddisfi in quota percentuale corrispondente alla quota di prestazione svolta. Si ricorda che i requisiti richiesti per la prestazione di verifica di vulnerabilità sismica risulterebbero interamente soddisfatti dalla mandataria.

Risposta 7)

Si veda la risposta al quesito 4. Si aggiunga che nel caso di raggruppamenti verticali, i requisiti di cui alle lettere e) e f) del punto 7.3 devono essere posseduti da ciascun componente in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti relativi alla prestazione principale.

Quesito 8)

A pagina 37 del Disciplinare, al punto 15.3.3 "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, non vengono date indicazioni circa la presentazione di ulteriori documenti (ad esempio: Atto di impegno a costituire il Raggruppamento) per i raggruppamenti temporanei costituendi. E possibile chiarire quali sono i documenti da produrre in questo caso?

Risposta 8)

Per quanto riguarda, l'atto di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo (nel caso di aggiudicazione dell'appalto), tale dichiarazione è rintracciabile nella domanda di partecipazione "Allegato 1", pg. 5.

Quesito 9)

Al capitolo 16 del DISCIPLINARE DI GARA "CRITERIO A", al punto 1) 2) 3) 4) si parla di compilare le schede tipo A1, A2, A3, A4 per "n.1 incarico", mentre alla nota 5 a pie di pagina 39 si precisa "dovrà essere compilata una scheda A1 per ogni servizio proposto", così pure si dice che "dovrà essere compilata una scheda tipo A1, A2, A3, A4 per ciascuno degli incarichi presentati..."

Si chiede pertanto di chiarire qual è il numero massimo di servizi che possono essere presentati per ciascun subcriterio (A1, A2, A3, A4) e se i servizi possono differire da un subcriterio all'altro o debbano essere sempre gli stessi per ciascun subcriterio.

Risposta 9)

In risposta al quesito si precisa che le schede A1, A2, A3 ed A4 fanno riferimento ciascuna ad un solo sub criterio, relativo ai servizi corrispondenti (progettazione di fattibilità tecnico economica; verifica di vulnerabilità sismica; rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico, con restituzione in modalità BIM; Diagnosi energetica).

Quanto al secondo profilo del quesito in esame, si precisa che i servizi possono differire da un subcriterio all'altro così come con un unico servizio possono essere coperti tutti i servizi richiesti (progettazione di fattibilità tecnico economica; verifica di vulnerabilità sismica; rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico, con restituzione in modalità BIM; Diagnosi energetica) per i rispettivi sottocriteri.

Quesito 10)

Al punto 7.3.f) del Disciplinare relativo ai Servizi di Punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni, si richiede se i 2 servizi di punta che soddisfano il requisito rapportato all'importo Lavori (Categoria e ID dell'opera S.03 e S.04) debbano essere i medesimi che soddisfano i requisiti rapportati all'importo dei servizi, oppure se possono essere presentati 2 servizi differenti.

Risposta 10)

In risposta al quesito si precisa che i due servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni che soddisfino il requisito rapportato ai lavori (Servizio di PFTE) devono essere differenti dai requisiti rapportati ai servizi (Servizi di Verifica della Vulnerabilità Sismica, Audit Energetico e Rilievo BIM6), in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico volesse presentare un unico servizio (per le categorie S.03 e/o S04) sarà onere dello stesso dimostrare che quel servizio assolve alla somma dei requisiti relativi ai lavori ed ai servizi indicati con categoria S03 e/o S04.

Quesito n. 11)

Il Disciplinare di gara, al punto 7.2 - "Requisiti di capacità economica e finanziaria", prevede per la comprova del requisito un fatturato globale (variabile per ciascun lotto) relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi, da dimostrare: - Per la società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - Per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero per le società di persone, mediante il Mod. Unico o la Dichiarazione IVA; - Per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, mediante il Mod. Unico o la Dichiarazione IVA, ovvero, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e allegato XVII

parte I del Codice, attraverso qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante. Si chiede quindi di chiarire se il requisito di capacità economica e finanziaria possa essere dimostrato anche attraverso idonee dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo pari o superiore al fatturato richiesto, così come previsto dall'Allegato XVII - Parte I al D. Lgs. 50/2016, e come peraltro richiesto per analoghe procedura di gara da parte di altre Direzioni regionali di codesta spettabile Agenzia.

Risposta 11)

Il requisito di capacità economico e finanziaria è assolto, come previsto dal disciplinare di gara, solo attraverso il fatturato globale minimo richiesto (si veda paragrafo 7.2 lettera d).

La Stazione Appaltante in questa circostanza non ha optato per possibilità alternative. Il richiamo all'art. 86, comma 4, del Codice dei Contratti non è pertinente.

Quesito n. 12

In relazione al punto 9 "Subappalto" del Disciplinare di gara si chiede se i subappaltatori eventualmente indicati devono essere iscritti al portale telematico dell'Agenzia.

Risposta 12)

In relazione al quesito in esame, si precisa che i subappaltatori possono anche non essere iscritti al portale telematico dell'Agenzia.

Quesito 13

Al punto 7.4 del Disciplinare di gara, vengono illustrate le indicazioni per i raggruppamenti di tipo orizzontale e di tipo verticale; si chiede di integrare con le indicazione per il raggruppamento di tipo misto.

Risposta 13)

Si configura un raggruppamento di tipo misto, consentito nella presente procedura, allorquando, in presenza di prestazioni complesse, le opere o i servizi della categoria prevalente o principale, siano assunti in tutto o in parte sia verticalmente sia orizzontalmente dalle imprese partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria (Consiglio di Stato, sez. III, 07.08.2018 n. 4860). Vedi anche le risposte date al quesito nr. 4.

Quesito 14)

Nell'ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale (7.3 e) - 7.3 f), al fine di calcolare l'importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (importo parametrato all'importo del corrispettivo del servizio da espletare), se possediamo un servizio che è suddiviso in più categorie e ID oltre a quelle richieste dal bando, si richiede se l'importo totale del servizio da dichiarare debba essere ricalcolato togliendo il valore relativo alle categorie non attinenti

Risposta 14)

Ai fini della qualificazione, saranno tenute in considerazione le sole categorie richieste dal disciplinare di gara. Conseguentemente l'operatore dovrà esplicitarne i valori ai fini del controllo da parte della seggio di gara.

Quesito 15)

Al punto 10 del Disciplinare - Garanzia Provvisoria, si richiede se la riduzione del 50% dell'importo della garanzia applicabile nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese, sia applicabile anche nel caso di raggruppamento temporanei Costituendi composti da microimprese, piccole e medie imprese.

Risposta 15)

Come previsto dall'art. 10 del Disciplinare di gara, "Garanzia Provvisoria", la riduzione del 50%, trova applicazione anche nei confronti dei raggruppamenti di operatori economici costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Quesito 16)

In relazione ai bandi relativi ai 5 lotti di intervento per l'Emilia Romagna, si chiede cortesemente di chiarire quanto di seguito richiesto: - in relazione ai requisiti di cui al punto 7.3 del disciplinare ed in particolare di cui alle lettere e) ed f), si richiede se sia sufficiente ricoprire i valori richiesti solo attraverso l'importo lavori oppure sia necessario il doppio requisito sia come importo lavori che servizi (fatturato);

Risposta 16)

Si vedano risposte date ai quesiti 3, 4 e 10.

Quesito 17)

In relazione all'offerta tecnica di cui al punto 16 del disciplinare di gara ed in particolare alle schede di cui al criterio A, si chiede quanti incarichi massimi possono essere presentati per ciascun subcriterio.

Risposta 17)

Un incarico per ciascun criterio, si veda risposta data al quesito 9.

Quesito 18)

Con riferimento ai "Requisiti di capacità tecnica e professionale", nello specifico per quanto concerne i servizi espletati negli ultimi 10 anni e i servizi c.d. di punta, con la presente si chiede di confermare che i servizi utilizzabili per la dimostrazione del requisito sono quelli individuati dalle Linee guida ANAC n. 1 punto 2.2.2.1. e non solamente servizi di PFTE (per gli importi rapportati ai lavori) e servizi di vulnerabilità sismica, audit energetico e rilievo BIM (per gli importi rapportati ai servizi resi).

Risposta 18)

Si veda risposta al quesito 2

Quesito 19)

E' possibile sapere come avete quantificato la parcella per la parte di rilievo BIM e/o servizi/parti di servizio a questo connessi?

Risposta 19)

Come indicato nel capitolato tecnico prestazionale a pg. 9, Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d'appalto è stato determinato con riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in applicazione all'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per quanto attiene la restituzione in BIM sono state inoltre applicate congrue maggiorazioni rispetto al caso di specie.

Quesito 20)

E' possibile nel lotto 1 (od altri) partecipare solo per alcuni edifici?

Risposta 20)

Non è assolutamente possibile partecipare solo per alcuni edifici.

Quesito 21)

Sembra (anche gli altri lotti) tutto incentrato unicamente sulla disciplina edile e strutturale, dove si trovano i dettagli di queste vostre prime fasi iniziali, trattati per le discipline impiantistiche? od ogni ragionamento e progettazione impiantistica (al netto del mero audit energetico) è esclusa?

Risposta 21)

Si rimanda alla lettura del capitolato tecnico prestazionale.

Quesito 22)

Vi è l'obbligo dell'EGE?

Risposta 22)

Al quesito si risponde positivamente in quanto è obbligatoria la presenza di un professionista in possesso della certificazione EGE, come previsto dal disciplinare di gara, paragrafo 7.1. (Pagina 11).

Si veda anche la risposta data al quesito numero 25.

Quesito 23)

Nel caso di un Raggruppamento Temporaneo Costituendo, la Domanda di Partecipazione (All. 1) deve essere presentata singolarmente da ogni membro del Raggruppamento e firmata digitalmente da ogni Legale Rappresentante, oppure può essere presentata una Domanda unica firmata digitalmente da tutti i membri? Nel primo caso, il pagamento della marca da bollo di € 16 tramite il modello F23 potrà essere effettuato solo dalla Mandataria, oppure è necessario il pagamento della marca da bollo per ogni membro del Raggruppamento?

Risposta 23)

Il disciplinare al punto 15.1 prevede che la domanda di partecipazione:

- è unica per ogni lotto;
- redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. I, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente;
- è sottoscritta digitalmente e presentata nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di **ciascuno** dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Il pagamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato 1 sola volta per l'importo di euro 16,00 tramite il modello F23.

Quesito 24)

Con riferimento ai documenti "criterio A adeguatezza operatore economico" richiesto dal disciplinare a pag. 38 – 41 si richiede se le schede A1, A2, A3, A4 siano da prodursi per numero 1 solo incarico, ovvero se i servizi proposti per ogni sub criterio debbano/possano essere maggiori ossia compilate per minimo 1 (max 3) incarico svolto per un servizio.

Risposta 24)

Si veda risposta data al quesito 9, 17 e 32.

Quesito 25)

Con riferimento ai requisiti di idoneità del professionista responsabile della diagnosi e certificazione energetica (Laurea quinquennale ed in possesso di certificazione EGE), si richiede se tale requisito risulta soddisfatto nel caso in cui all'interno della RTP che partecipa alla gara, la prestazione sia svolta da una società di ingegneria all'interno della quale sono presenti un tecnico con laurea quinquennale ed un altro tecnico provvisto di certificazione EGE.

Risposta 25)

In risposta al quesito in esame, si chiarisce che il professionista responsabile della diagnosi e certificazione energetica, così come specificato dal disciplinare di gara, dovrà essere in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica ed in possesso della certificazione EGE (esperto in gestione dell'energia). Pertanto, nel caso proposto, il requisito di idoneità non è soddisfatto, trattandosi di due soggetti distinti presenti all'interno della Società di Ingegneria che farebbe parte del costituendo RTP.

Quesito 26)

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede:
- per il soddisfacimento dei requisiti di categoria S04 è possibile integrare con servizi di categoria S03 e S06, essendo queste ultime di grado di complessità superiore?

Risposta 26)

In risposta al quesito in esame è possibile soddisfare le richieste della Stazione Appaltante se il grado di complessità della categoria in possesso del concorrente è di grado pari o superiore alla Categoria ed ID richieste dal disciplinare di gara.

Quesito 27)

Per il soddisfacimento dei requisiti di categoria E20 è possibile integrare con servizi di categoria E22, essendo quest'ultima di grado di complessità superiore?

Risposta 27)

Si veda la risposta al quesito nr. 26

Quesito 28)

In riferimento al punto 7.2 del disciplinare di gara si chiede conferma del fatto che per "fatturato globale minimo" si intende la somma dei fatturati annui dei migliori tre degli ultimi cinque di tutti i componenti dell'RTP partecipante.

Risposta 28)

Si risponde positivamente al quesito in esame, in quanto saranno preso in considerazione, come fatturato globale minimo del RTP costituendo, la somma dei fatturati annui dei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Quesito n. 29)

Si chiede inoltre se, nel caso un componente del RTP sia un soggetto che ha iniziato attività da meno di 3 anni nella forma di studio associato, ma precedentemente abbia svolto attività in qualità di libero professionista singolo, è possibile per il soddisfacimento del requisito di fatturato considerare il fatturato dell'attività precedente?

Risposta 29)

Dal quesito in esame sembra comprendersi che il soggetto che parteciperà al costituendo raggruppamento sia un studio associato.

È possibile il soddisfacimento del requisito del fatturato richiesto, qualora si rientri nella fattispecie prevista dall'art. 46 c. 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss mm e ii.

Quesito 30)

Nel caso di RTP di tipo verticale, il soggetto incaricato di svolgere le prestazioni di "Servizio di rilievo e restituzione BIM" deve possedere requisiti dell'elenco dei servizi di punto 7.3 lett. d) di categoria E.20 o E.22?

Risposta 30)

Si precisa che la prestazione relativa al servizio di restituzione e rilievo BIM è stata considerata nella categoria E 20 e nel caso di immobili vincolati nella categoria E 22.

Si veda anche risposta al quesito nr. 4.

Quesito 31)

Il soggetto incaricato invece della prestazione di " Servizio di Audit Energetico" quale requisito dell'elenco dei servizi di punto 7.3 lett. d) deve possedere?

Risposta 31)

Si veda anche risposta al quesito 4, 25 e disciplinare di gara nella parte relativa al gruppo di lavoro a pag. 10 e 11.

Quesito 32)

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede se è corretto presentare per la "Busta B – Risposta tecnica" Criterio A più di un servizio per ogni incarico svolto, ad esempio 2 schede A1 corredate da 4 facciate A3, 3 schede A2 corredate da 6 facciate A3... o se è stato stabilito un numero massimo.

Risposta 32)

Si veda risposta al quesito 9 e 17.

Si precisa che la documentazione eccedente non sarà presa in considerazione dalla Commissione Giudicante.

Quesito 33)

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede se i requisiti richiesti relativamente all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici relativi alle categorie e Id Opere S.03 e/o S.04, parametrati all'importo dei servizi e non dei lavori, possono essere soddisfatti anche dai corrispettivi fatturati per servizi di adeguamento/miglioramento sismico e progettazione strutturale

Risposta 33)

Si vedano risposta ai quesiti, 2, 3 e 4.

Quesito 34)

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede se i requisiti richiesti relativamente all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici relativi alle categorie e Id Opere E.20 e/o E.22, parametrati all'importo dei servizi e non dei lavori, possono essere soddisfatti anche dai corrispettivi fatturati per servizi di progettazione architettonica che ricomprendano il rilievo e/o sommati a servizi di Diagnosi Energetica.

Risposta 34)

Si vedano risposta ai quesiti, 2, 4, 10

Quesito n. 35)

In caso di partecipazione a più lotti, si chiede se per ciascun lotto vadano presentati i documenti amministrativi e tecnici con unico invio e unica cauzione cumulativa o ciascuna gara vada presentata singolarmente.

Risposta 35)

Come previsto dal disciplinare di gara a pag. 29, nel caso in cui il concorrente intenda partecipare per più lotti in gara, dovrà effettuare le operazioni dovute singolarmente per ogni RDO, completando la domanda con tutta la documentazione amministrativa e tecnica prevista dagli atti di gara.

Quesito n. 36)

In caso di presentazione di garanzia provvisoria – scansione di documento cartaceo si chiede la possibilità di autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'autenticità della copia presentata, senza dover far ricorso ad un pubblico ufficiale o ad un notaio.

Risposta 36)

Al quesito proposto si risponde in modo positivo.

Quesito n. 37)

Si chiede conferma dell'interpretazione data: in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo da costituire se tutti i professionisti e le società coinvolte ricadono nella classificazione di microimpresa, piccola o media impresa la garanzia provvisoria può essere ridotta del 50%

Risposta 37)

Al quesito proposto si risponde in modo positivo.

Quesito n. 38)

Con riferimento all'art. 10 del disciplinare di gara riguardante la garanzia provvisoria si chiede se, in fase di presentazione dell'offerta, l'importo da garantire deve essere pari alla somma dell'importo dovuto per ciascun lotto per cui si partecipa o, più verosimilmente, nel caso di partecipazione a tutti i lotti, pari alla somma dei 2 lotti di importo maggiore, in considerazione della circostanza prevista al punto 3 del Disciplinare di gara che prevede che a ciascun concorrente potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 lotti.

Risposta 38)

E' richiesta una cauzione per ogni singolo lotto.

Quesito n. 39)

Si chiede se nel gruppo di lavoro è obbligatorio la presenza di un laboratorio.

Risposta 39)

Non è obbligatoria.

Quesito 40)

Si chiede se la partecipazione al lotto 1 come RTP verticale comporta l'obbligo di partecipazione ai restanti lotti (2-3-4-5) con lo stesso tipo di RTP oppure se ogni lotto può variare la composizione

Risposta 40)

Non è previsto tale obbligo.

Quesito 41)

Si chiede se nel conteggio delle 12 pagine relative alle caratteristiche metodologiche dell'offerta sono conteggiate anche eventuali copertine e indici

Risposta 41)

Non sono comprese nel conteggio a patto che si tratti esclusivamente di (mere) copertine ed indici.

Quesito 42)

Si chiede se c'è un limite massimo di incarichi da poter presentare relativamente al criterio "A" - adeguatezza operatore economico, per tipologia di scheda (A1-A2-A3-A4)

Risposta 42)

Si veda risposta data al quesito 9, 17 e 32.

Quesito 43)

In merito al c.d. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, si richiede se sia sufficiente produrre il DGUE di un solo Laboratorio in possesso dei requisiti di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, senza che sia necessario indicarne più di uno.

Risposta 43)

In risposta al quesito si precisa che la terna deve essere indicata nel caso di subappalto necessario solo se il lotto per cui il concorrente intende partecipare sia sopra soglia.

Quesito 44)

Con riferimento ai documenti “criterio A “Adeguatezza operatore economico” richiesti dal Disciplinare a pag.. 38 – 39 – 40 – 41 si chiede se le schede A1, A2, A3, A4 siano da prodursi per n. 1 solo incarico, ovvero se i servizi proposti per ogni Sub criterio debbano /possano essere maggiori ossia compilate per min. 1 (max. 3) incarico svolto per un servizio.

Risposta 44)

Si veda risposta data al quesito 9, 17 e 32.

Quesito 45)

Con riferimento ai documenti “criterio A “Adeguatezza operatore economico” richiesti dal Disciplinare a pag.. 38 – 39 – 40 – 41 si chiede se le schede A1, A2, A3, A4 siano da prodursi per n. 1 solo incarico, ovvero se i servizi proposti per ogni Sub criterio debbano /possano essere maggiori ossia compilate per min. 1 (max. 3) incarico svolto per un servizio.

Risposta 45)

Si veda risposta data al quesito 9, 17 e 32.

Quesito 46)

Con riferimento ai documenti “criterio A “Adeguatezza operatore economico” richiesti dal Disciplinare a pag.. 38 – 39 – 40 – 41 si chiede se le schede A1, A2, A3, A4 siano da prodursi per n. 1 solo incarico, ovvero se i servizi proposti per ogni Sub criterio debbano /possano essere maggiori ossia compilate per min. 1 (max. 3) incarico svolto per un servizio.

Risposta 46)

Si veda risposta data al quesito 9, 17 e 32.

Quesito 47)

Con riferimento ai documenti “criterio A “Adeguatezza operatore economico” richiesti dal Disciplinare a pag.. 38 – 39 – 40 – 41 si chiede se le schede A1, A2, A3, A4 siano da prodursi per n. 1 solo incarico, ovvero se i servizi proposti per ogni Sub criterio debbano /possano essere maggiori ossia compilate per min. 1 (max. 3) incarico svolto per un servizio.

Risposta 47)

Si veda risposta data al quesito 9, 17 e 32.

Quesito 48

In relazione ai bandi relativi ai 5 lotti di intervento per l'Emilia Romagna, si chiede cortesemente di chiarire quanto di seguito richiesto: - in relazione ai requisiti di cui al punto 7.3 del disciplinare ed in particolare di cui alle lettere e) ed f), si richiede se sia sufficiente

ricoprire i valori richiesti solo attraverso l'importo lavori oppure sia necessario il doppio requisito sia come importo lavori che servizi (fatturato);

Risposta 48)

Si veda risposta al quesito 3,4,10 e 16.

Quesito 49)

In relazione all'offerta tecnica di cui al punto 16 del disciplinare di gara ed in particolare alle schede di cui al criterio A, si chiede quanti incarichi massimi possono essere presentati per ciascun subcriterio.

Risposta 49)

Si veda risposta data al quesito 9, 17 e 32.

Quesito 50)

Si richiede di chiarire quale sia il numero massimo di servizi affini necessari a dimostrare l'adeguatezza dell'operatore economico (cfr. pag. da 38 a 41 del Disciplinare di gara) che il concorrente può presentare per rispondere a ciascun sub-criterio A1, A2, A3 ed A4.

Risposta 50)

Si veda risposta data al quesito 9, 17 e 32.

Quesito 51)

Laddove si intenda di ricorrere al cd subappalto necessario per le prestazioni dei laboratori, possono essere comunicati i nominativi di più subappaltatori per la solita prestazione? In caso di risposta affermativa, il numero massimo di nominativi di subappaltatori è sempre tre?

Risposta 51)

Come previsto nel disciplinare di gara, paragrafo 9 di pag. 22 e 23, laddove si intenda ricorrere al cosiddetto subappalto "necessario", relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà essere indicato anche per i lotti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il nominativo del/i subappaltatore/i, il/i quale/i dovrà compilare il proprio DGUE, secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.

In relazione alla prima parte del quesito, nel caso di partecipazione di un operatore economico ad lotto, sotto soglia comunitaria, potranno essere indicati più nominativi di subappaltatori che svolgeranno la prestazione in questione.

In relazione alla seconda parte del quesito, l'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori si riferisce al caso di partecipazione di un operatore economico, ad un lotto sopra soglia comunitaria, si veda anche la risposta data al quesito nr. 43.

Il RUP
Arch. Silvano Arcamone

